

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 573.

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di basalto sita in località «Poggio Apparita» del comune di Bolsena (Viterbo), a favore della ditta CA.BA.V. S.r.l. Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3161.

Legge regionale 17 settembre 1984 n. 60, art. 2. Riconoscimento dell'Associazione Produttori Frumento Lazio A.F.L. di Tarquinia Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3691.

Preso d'atto dell'avvenuto trasferimento del carattere scientifico dal «Centro residenziale Clinica S. Lucia» via Ardeatina n. 306, alla «Fondazione S. Lucia» con sede in Roma, via Ardeatina n. 306, codice fiscale 97138260589, D.I. del 24 maggio 1999. Conseguente trasferimento dell'accreditamento provvisorio dal «Centro residenziale Clinica S. Lucia» via Ardeatina n. 306 alla «Fondazione S. Lucia» con sede in Roma, via Ardeatina n. 306 Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3744.

Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata per il recupero primario e/o secondario degli alloggi e per il recupero delle parti comuni dei fabbricati Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 1999, n. 4034.

Potere di vigilanza e controllo della Regione Lazio previsto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985 n. 68 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione provinciale di Roma con deliberazione di Giunta regionale n. 4312 del 4 agosto 1998 nella difesa del suolo e risorse idriche Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4525.

IPAB «Opera Pia Milani Rossi» di Segni. Nomina commissario regionale Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4635.

Legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, art. 2. Riconoscimento dell'Associazione Produttori Frumento Lazio A.F.L. di Tarquinia. Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione concernente l'avvenuto riconoscimento Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1999, n. 4741.

Comune di Roma. Legge regionale n. 33/87 e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, comma 5. Bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 155 alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati a speciali categorie per superamento emergenza abitativa Pag. 25

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 SET. 1999

ADDI' 7 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI /

DELIBERAZIONE N° 4711

OGGETTO: Comune di Roma - L.R. n.33/87 e successive modifiche ed integrazioni, art.4 comma 5. Bando speciale per l'assegnazione in locazione di n.155 alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati a speciali categorie per superamento emergenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127 "misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTA la legge regionale n. 33 del 26 giugno 1987 e successive modifiche;

VISTI gli articoli 4 e 5 della citata legge regionale che determinano le modalità secondo le quali devono essere predisposti i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTO che, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge il Presidente della Giunta Regionale ha approvato con proprio decreto n. 1625 del 21 luglio 1988 lo schema-tipo del bando di concorso e il modulo-tipo della domanda di partecipazione ai suddetti bandi;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1028 del 7.5.1999 e la determinazione dirigenziale n. 147 del 13.5.1999 trasmesse con nota n. 13475 del 17.5.1999 con la quale viene evidenziata la necessità di assegnare alloggi specificatamente individuati, destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative.

CONSIDERATO che per fronteggiare la grave emergenza abitativa la Regione Lazio, con delibera di Consiglio Regionale n. 980 del 20/4/94, ha destinato al Comune di Roma un finanziamento di L. 55 miliardi, con le modalità del 2° comma dell'art. 7 della Legge 25/80,

CONSIDERATO che, con parte del suddetto finanziamento sono stati acquistati n.155 alloggi di nuova costruzione ubicati:

- n. 36 in località Cerveteri (Ex Soc. Con. Edi. Tec.)
- n. 83 in località Mentana (Ex Soc. Navarra)
- n. 30 in località Lariano (Ex. Soc. Valentina 78)
- n. 6 in Roma (Ex. Soc. Immobiliare Aurelia 97)

VISTA la determinazione dirigenziale del Comune di Roma - Dipartimento III - IV U.O. Direzione n. 147 del 13.5.99, di seguito testualmente riportata, con la quale si richiede alla Giunta Regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 ultimo comma, L.R. 33/87 per l'emanazione di un bando speciale, per l'assegnazione di 155 alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione come sopra specificatamente individuati acquisiti o da acquisire alla disponibilità del Comune di Roma nel corso dell'anno 1999 ai nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari situazioni abitative :

a) famiglie occupanti gli immobili ex Genghini ubicati in Roma, Via degli Eroi di Cefalonia, Via Filippo de Grenet etc., già individuati nell'elenco n. 9 della deliberazione di G.R. n. 8106 del 16.12.1997 non fruanti di precedente assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica

b) nuclei familiari occupanti gli immobili siti in Via Casal Bertone sottoposti a provvedimento di sgombero per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del tronco ferroviario dell'alta velocità (TAV) ricompreso nel territorio di Roma;

c) famiglie occupanti gli immobili destinati ad uso non residenziale siti nel p. z. L. 167/62 n. 38 Laurentino/10° Ponte;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1) il Comune di Roma è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 comma 5° della L.R.33/87e in deroga ai programmi di interventi di edilizia residenziale pubblica compresi quelli per "lavoratori dipendenti", all'emanazione del bando speciale di concorso di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1028, del 7/5/99 e alla determinazione dirigenziale n. 147 del 13.5.1999, per l'assegnazione di 155 alloggi ubicati:
- n. 36 in località Cerveteri (Ex Soc. Con. Edi. Tec.)
 - n. 83 in località Mentana (Ex Soc. Navarra)
 - n. 30 in località Lariano (Ex. Soc. Valentina 78)
 - n. 6 in Roma (Ex. Soc. Immobiliare Aurelia 97)
- 2) L'avviso di bando speciale dovrà essere redatto ai sensi del D.P.G. 21.7.1988 n. 1625 come segue:

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO III - POLITICHE DEL PATRIMONIO E DELLA CASA
IV U.O. - Gestione risorse abitative
AVVISO DI BANDO SPECIALE

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 155 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 26/06/87 N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, UBICATI:

- n. 36 in località Cerveteri (Ex Soc. Con. Edi. Tec.)
- n. 83 in località Mentana (Ex Soc. Navarra)
- n. 30 in località Lariano (Ex. Soc. Valentina 78)
- n. 6 in Roma (Ex. Soc. Immobiliare Aurelia 97)

II. SINDACO

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 77;

Vista la legge della Regione Lazio del 26 giugno 87 n. 33 e successive modificazioni;

Visti gli art. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e il D.P.R. 403/98

RENDE NOTO

Che ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Roma, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra.

Il bando è riservato alle seguenti categorie di cittadini che, pertanto, sono i soli a poter presentare domanda di partecipazione:

a) famiglie occupanti gli immobili ex Genghini ubicati in Roma, Via degli Eroi di Cefalonia, Via Filippo de Grener, etc., già individuati nell'elenco n. 9 della deliberazione di G.R. n. 8106 del 16.12.1997 non fruanti di precedente assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica

b) nuclei familiari occupanti gli immobili siti in Via Casal Bertone sottoposti a provvedimento di sgombero per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del tronco ferroviario dell'alta velocità (TAV) ricompreso nel territorio di Roma;



c) famiglie occupanti gli immobili destinati ad uso non residenziale siti nel p. z. L. 167/62 n. 38
Laurentino/10° Ponte;

- l) Per la partecipazione al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: oltre che ricadere nelle categorie previste dai precedenti punti a), b), c):
- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Roma, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in tale ambito o di lavoratori immigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio del Comune di Roma e nel Comune di residenza ove diverso da quello dell'attività lavorativa;
 - d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della Legge 27 luglio 78 n. 392 e successive modifiche, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie (c.d. valore locativo medio regionale) nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - e) assenza di precedente assegnazione originaria o derivata, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato di qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;
 - f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 78 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver abusivamente occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nei confronti degli occupanti senza titolo, anche componenti di un nucleo familiare, che abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato o che, di propria iniziativa abbiano riconsegnato lo stesso agli enti gestori, per una sola volta non si applica il comma 4 dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando, e permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dagli art. 12, 13 e 15 della richiamata Legge Regionale n. 33/87 per il requisito relativo al reddito.

2) Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita dai coniugi nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente "inore uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge su richiesta dell'amministrazione.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela od affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del concorrente sia da parte della persona convivente o delle persone conviventi su richiesta dell'amministrazione.

Inoltre, ai fini del presente bando, il reddito annuo complessivo di cui alla precedente lettera f), è quello risultante dall'ultima (rispetto al termine di scadenza della domanda) dichiarazione fiscale (certificato sostituito d'imposta di cui all'art. 7bis del D.P.R. 29/09/73 n. 600 Unico 90 - 730), al lordo delle imposte e da la netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Vanno comunque computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

In relazione a quanto previsto al precedente punto 1, lettera c) si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 78 n. 392 (e cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.


Il valore locativo medio regionale di cui al precedente punto 1, lettera d) è determinato secondo la citata legge n. 392/78 e con i seguenti parametri: superficie corrispondente allo standard abitativo regionale; numero di vani, calcolato come al precedente comma, pari al numero dei componenti il nucleo familiare; alla superficie si aggiunge, poi, una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%; tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1.05, classe demografica del comune (minore di 10.000 abitanti) parametro 0.80; coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1.00.

3) Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al presente bando è determinato, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale n.33/87 e successive modificazioni dagli Enti gestori che terranno conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

4) La domanda di partecipazione ai bandi di concorso deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Roma (Uffici Relazioni con il pubblico dell' Circooscrizioni e III Dipartimento) e deve contenere la dichiarazione resa nei modi previsti dall'artt 2 e, 4 della legge 4 gennaio 68 n.15 e dal D.P.R. n. 403/98, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.33/87.

L'amministrazione comunale controllerà la corrispondenza alla verità delle dichiarazioni rese. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli art.495 e 496 del codice penale e comporteranno la decadenza dalla graduatoria. La domanda di partecipazione al bando, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente deve essere spedita al Comune di Roma - III Dipartimento, Lungotevere de' Cenci, n. 5 - 00186 Roma



a mezzo raccomandata postale semplice e senza avviso di ricevimento. Non saranno accettate domande spedite dopo il termine sotto indicato. Farà fede il timbro postale.

Le domande potranno essere altresì presentate a mano, con le stesse modalità, dal giorno _____ al giorno _____. A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal comune o su fotocopie del modello stesso.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande a pena di esclusione dal concorso è fissata per il giorno _____.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.


Di tutte le domande regolarmente presentate viene formata una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito, in base alla dichiarazione e o alla documentazione in essa contenuta, a norma dell'art. 10 della citata Legge regionale n. 33/87. Delle altre domande verrà formato l'elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione.

I concorrenti che collocati in posizione utile graduatoria dovranno risultare in possesso, alla data del bando, la permanenza dei requisiti e delle condizioni in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio, anche al momento della consegna dell'alloggio.

.Data _____

IL SINDACO

- 3) i nuclei familiari occupanti gli immobili ex Genghini, risultanti dall'elenco n. 9 della delibera G.R. n. 8106 del 16.12.97 e non già fruente di apposita riserva _____ potranno divenire assegnatari degli alloggi messi a concorso a condizione che riconsegnino i suddetti locali alla proprietà liberi da persone e cose;
- 4) i nuclei familiari occupanti gli immobili destinati ad uso non residenziale siti nel p.z. L.167/62 n. 38 Laurentino/10° Ponte potranno divenire assegnatari degli alloggi messi a concorso a condizione che riconsegnino i suddetti locali al Comune di Roma liberi da persone e cose;
- 5) sulle eventuali nuove occupazioni dei locali e degli immobili di cui ai punti 3) e 4) non sarà possibile in futuro concedere riserve ai sensi dell'art. 1 L.R. 49/95 né assegnazioni di alloggi di E.R.P. a favore di ulteriori occupanti degli attuali locali da liberare e da restituire alla propria destinazione d'uso e degli immobili ex Genghini;
- 6) i criteri di priorità di assegnazione attraverso l'attribuzione dei punteggi sono quelli previsti dall'art. 10 della L.R. 33/87 come da modulo-tipo di domanda di cui al D.P.G.R. n. 1625 del 21 ottobre 1988;
- 7) le procedure del bando speciale sono le stesse previste dagli art. 4 - 5 - 6 - 7 della L.R. 33/87 e di tutte le domande regolarmente presentate viene formata, previa istruttoria da parte del Comune con le opportune eventuali segnalazioni, dalla Commissione assegnazione alloggi, una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito, in base alle dichiarazioni ed alla documentazione in essa contenute, a norma dell'art.10 della L.R. 33/87. Delle altre domande verrà formato l'elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi dell'esclusione;
- 8) gli alloggi che non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini di cui al presente bando speciale verranno assegnati agli aventi diritto secondo la graduatoria generale formulata in conformità alla ordinaria procedura di assegnazione disciplinata dalla citata L.R. 33/87 e successive modificazioni;



- 9) al fine del presente bando il reddito annuo complessivo è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 1998;
- 10) esauriti gli alloggi di cui al punto 1, la suddetta graduatoria perde l'efficacia ai fini dell'assegnazione di alloggi di E.R.P. e gli alloggi che si renderanno disponibili verranno assegnati secondo l'ordinaria procedura di cui alla L.R. 33/87;
- 11) tutte le certificazioni di carattere anagrafico (cittadinanza, residenza, storico anagrafico di residenza, stato di famiglia con storico) o di competenza comunale verranno successivamente alla domanda allegate a cura del Comune, ai sensi dell'art. 2 della L. 127/97 "disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica";
- 12) dell'indizione del bando come sopra indicato dovrà essere data comunicazione alla Regione, Assessorato urbanistica e casa, a cui deve essere inviata copia del testo del bando redatto in conformità ai punti di cui sopra nonché ampia pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.lli PETRO BADALON

IL SEGRETARIO: F.lli Don. Saverio GUCCIONI



14 SET 1999